



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2950 di data 24 maggio 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale relativa al servizio estivo dell'impianto funiviario C027e "PRATI di GAGGIA – MUGHI della PAGANELLA", nell'area sciistica della Paganella, nei Comuni di Andalo e Valle Laghi.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 3 maggio 2021 protocollo n. 298923, con la quale la società Funivie Valle Bianca S.p.A., con sede a Andalo, località Laghet, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C027e "Prati di Gaggia – Mughi della Paganella", nell'area sciistica della Paganella, nei Comuni di Andalo e Valle Laghi.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Giorgio Gasperotti pervenuti in data 6 maggio 2021, prot. n. 319820, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	01_Illustrativa portabici.pdf	319820	06/05/2021	A02

Udito il relatore.

Preso atto che le modifiche tecniche non sostanziali riguardano lo svolgimento del servizio estivo con il trasporto di pedoni su entrambi i lati durante la stagione estiva, ed il trasporto di biciclette sul ramo salita. Gli interventi consistono nella realizzazione delle pedane di imbarco e sbarco in assito conformi alle normative funiviarie per il trasporto dei pedoni, e l'installazione di appositi dispositivi porta biciclette sui veicoli della linea funiviaria.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, la società Funivie Valle Bianca S.p.A., con sede a Andalo, località Laghet, 3, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C027e "Prati di Gaggia – Mughi della Paganella", nell'area sciistica della Paganella, nei Comuni di Andalo e Valle Laghi, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di disporre che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita l'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'articolo 25 della L.P. 7/87;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/fr